

CITTA' DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

polizia municipale

Ordinanza n. 135 del 9 giugno 2005

Prot. n° 17047

IL SINDACO

Rilevato che:

con frequenza, in particolar modo nel periodo estivo, si riscontra l'abbandono di contenitori in vetro, spesso ridotti in frantumi e sparsi sul suolo, in luoghi e spazi pubblici e/o aperti al pubblico, quali strade, portici, piazze etc., che costituiscono grave pericolo per i passanti oltre che discapito al decoro della Città;

la circostanza si verifica soprattutto in ore serali e notturne ed è connesso alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi e attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro che di solito vengono consumate in ambiente esterno e quindi nello stesso abbandonate senza alcun riguardo per l'altrui sicurezza e per il decoro e la pulizia dei luoghi;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare l'inconveniente in parola, mediante esplicito divieto ai pubblici esercizi e alle altre attività autorizzate alla somministrazione su area pubblica di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro in ore serali/notturne;

Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, il divieto per i pubblici esercizi, nonché per le altre attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche o meno, contenute in bottiglie o confezioni di vetro, nel periodo dal 07 giugno al 31 settembre c.a.e dalle ore 22,00 fino alla chiusura dell'esercizio.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amm.va, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000, da Euro 100,00 a Euro 500,00.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Addì , 22/06/2005

Il Sindaco del Comune di Carbonia
Salvatore Cherchi